

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Costituzione

1. I Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia e la Azienda Sanitaria di Firenze, si costituiscono in consorzio pubblico, senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 31 e 113 bis del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267, per l'esercizio associato delle funzioni di indirizzo, programmazione e governo, di loro competenza, in ambito sociale, sociosanitario e sanitario e per la gestione integrata dei relativi servizi nel territorio corrispondente ai distretti della Zona Nord ovest secondo quanto stabilito nella Convenzione.
2. Il Consorzio è lo strumento di organizzazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia gestionale.

Art. 2 - Denominazione - Sede

1. Il consorzio assume la denominazione di "Società della Salute" e potrà anche essere indicato con la sigla "Sds".
2. Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Sesto Fiorentino.

Art. 3 - Durata - Recesso

1. La durata della Sds, le modalità di recesso e quant'altro concerne il negozio di fondazione sono disciplinati dalla Convenzione.

Art. 4 – Finalità

1. Fine istituzionale della Sds è la salute e il benessere sociale dei cittadini da realizzare attraverso l'esercizio associato delle funzioni e la gestione integrata del complesso dei servizi alla persona di competenza degli Enti consorziati, in ambito sociale, sociosanitario e sanitario, indicati nell'Allegato 1 alla Convenzione, in attuazione dei programmi e delle azioni definiti nel Piano Integrato di Salute della Zona Fiorentina Nord Ovest.
2. Oltre a perseguire l'obiettivo dell'efficace integrazione e unitarietà degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari, unitamente alla condivisione di obiettivi di salute, la Sds è diretta a realizzare i seguenti, ulteriori obiettivi contenuti nel Piano Sanitario Regione e, in particolare:
 - l'universalismo ed equità dei servizi offerti
 - la condivisione di obiettivi di salute
 - il governo della domanda
 - il rapporto territorio-ospedale al fine di garantire la continuità dei percorsi assistenziali
 - il coinvolgimento di nuovi soggetti
 - l'integrazione tra pubblico e privato
 - il coinvolgimento delle comunità locali
 - la garanzia di qualità e di appropriatezza degli interventi
 - il controllo e la certezza dei costi
 - lo sviluppo dei rapporti con imprenditorialità no-profit

3. Il Piano Integrato di Salute rappresenta lo strumento di cui dispone la Sds per il perseguimento delle finalità previste nel presente articolo e nel Piano Sanitario Regionale.
4. La Sds persegue la completa realizzazione dei propri compiti istituzionali anche mediante il coinvolgimento, attraverso apposite convenzioni, di altri soggetti pubblici operanti nel proprio territorio in campo sociale e sanitario.
5. La Sds intrattiene rapporti di consultazione periodica, in particolare sugli atti programmatici fondamentali, con le rappresentanze dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali.
6. I rapporti tra la Sds e i soggetti abilitati alla contrattazione saranno regolati da apposito protocollo di relazioni sindacali, concordato fra le parti, a fine sperimentazione, con particolare riferimento alle materie sottoposte ai diritti di informazione preventiva e successiva, concertazione e contrattazione, in coerenza con quanto previsto dalle norme vigenti, ivi compresi i CC.NN.LL e quelli integrativi aziendali.

Art. 5 - Rappresentanza degli Enti consorziati

1. I Comuni di cui al precedente articolo 1, sono rappresentati dai Sindaci o assessori delegati competenti nelle materie trasferite alla Sds.
2. L'Azienda Sanitaria di Firenze è rappresentata dal proprio Direttore Generale.

Art. 6 - Finanziamento - Responsabilità

1. La Sds è finanziata dall'Azienda Sanitaria di Firenze con la parte della quota capitaria corrispondente ai servizi definiti nel proprio contratto di erogazione e dai Comuni della Zona Fiorentina Nord Ovest con i fondi corrispondenti alle attività e ai servizi sociali affidati alla gestione consortile.
2. Ciascun ente associato partecipa alle decisioni della Sds con responsabilità sulla base delle quote, in base a quanto stabilito nella Convenzione.

Art. 7 - Rapporti con gli Enti aderenti

1. La Sds uniforma la sua programmazione e la conseguente attività agli indirizzi e ai programmi degli enti aderenti.
2. Gli enti consorziati esercitano la vigilanza e verificano i risultati della gestione.
3. La Sds rende possibile la vigilanza degli enti associati anche attraverso formali comunicazioni o consultazioni dirette, secondo quanto previsto dalla Convenzione.
4. L'informazione si attua attraverso la trasmissione agli enti consorziati degli atti fondamentali deliberati dalla Giunta della Sds. La trasmissione di tali atti va effettuata dopo l'adozione da parte della Giunta entro la data di convocazione della successiva seduta degli stessi.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO E DI RAPPRESENTANZA DELLA SDS

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 8 - Organi della Sds

1. Sono organi della Sds.:
 - la Giunta
 - il Presidente
 - il Direttore tecnico
 - il Collegio dei Revisori
2. Il funzionamento degli organi, le prerogative e le responsabilità degli amministratori sono disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta.
3. I componenti dell'Organo di governo della Sds ed il Presidente non godono di remunerazione aggiuntiva rispetto a quella derivante dalle proprie funzioni nelle istituzioni di appartenenza.
4. Agli amministratori della Sds, per quanto attiene aspettative, permessi e rimborsi spese, sostenuti per la Sds stessa e documentati, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.
6. Le cause di incompatibilità e di decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

CAPO II - LA GIUNTA

Art. 9 - La Giunta

1. La Giunta è l'organo di governo della Sds, diretta espressione degli enti aderenti.
2. La Giunta esercita le funzioni di indirizzo, di programmazione e di governo attribuite alla Sds dal Piano Sanitario Regionale.
3. La disciplina delle funzioni proprie della Giunta, delle modalità di funzionamento e convocazione, sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 10 - Composizione

1. La Giunta è composta da 9 membri, in rappresentanza degli enti consorziati, così come individuati all'art. 5
2. La Giunta è presieduta da un proprio membro scelto tra i rappresentanti dei Comuni, con funzioni di Presidente, che assume anche le funzioni di Presidente della Sds.

Art. 11 - Prima seduta della Giunta - Presidenza

1. La prima seduta di insediamento della Giunta è convocata entro 10 giorni dalla firma della Convenzione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Presidente della Conferenza dei Sindaci di Zona, ed è presieduta dallo stesso fino all'elezione del Presidente.
3. Nella prima seduta, la Giunta accerta la propria regolare costituzione ed elegge, al proprio interno, il Presidente.

Art. 12 - Attribuzioni della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta, nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 9, adotta gli atti obbligatori di governo previsti nel Piano Sanitario Regionale e, segnatamente:
 - il Piano Integrato di Salute;
 - gli Atti di concertazione con i Presidi Ospedalieri;
 - i progetti integrati per obiettivi di salute su tematiche prioritarie e rilevanti;
 - la Relazione annuale della Salute;
 - il budget virtuale di zona-distretto;
 - il bilancio preventivo annuale e pluriennale con le relative variazioni e il conto consuntivo.
 - predisposizione del rapporto annuale sull'andamento dell'attività da inviare ai Consigli Comunali
3. Competono, inoltre, alla Giunta:
 - la nomina del suo Presidente, con funzioni anche di Presidente della Sds;
 - la nomina del Direttore Tecnico;
 - la nomina dei membri del Comitato di partecipazione;
 - la nomina del Collegio dei Revisori di Conti;
 - la nomina del Segretario della Sds;
 - la deliberazione di partecipazione della Sds ad altri Enti, Società e Associazioni;
 - la nomina dei rappresentanti della Sds negli Enti cui esso partecipa;
 - l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, su proposta del Direttore Tecnico;
 - l'approvazione del regolamento delle prestazioni (Carta dei Servizi) e dei regolamenti sul funzionamento dei servizi a rilevanza esterna;
 - l'approvazione dei regolamenti della Sds relativi a:
 - organizzazione e funzionamento della Sds;
 - modalità di attivazione e svolgimento del tavolo di concertazione locale;
 - modalità di costituzione e funzionamento degli organismi di consultazione e partecipazione;
 - l'approvazione degli schemi di convenzioni previste all'art. 30 del presente statuto;
 - l'approvazione degli indirizzi per la gestione;
 - la definizione degli obiettivi di salute, attraverso conformi scelte di governo dei moduli organizzativi e delle risorse;
 - l'espressione del parere preventivo del programma annuale del Dipartimento della prevenzione dell'Azienda Sanitaria;
 - gli atti di indirizzo concernenti le funzioni esercitate dalla Sds, in esecuzione degli atti di indirizzo regionali;
 - le convenzioni con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici ambulatoriali;

- i regolamenti sull'accesso e la pubblicità degli atti e la tutela dei dati personali;
- i criteri per la rilevazione e per il controllo della domanda di farmaci e di prestazioni assistenziali di base;
- gli standard di qualità e di rapporto costo/efficacia dei servizi e delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche, private e private no-profit;
- le proposte agli Enti consorziati relative a eventuali modifiche statutarie e della convenzione;
- le attribuzioni previste in altri articoli del presente Statuto e della Convenzione, nonché tutte quelle residuali non espressamente previste nella sfera di competenza degli altri organi della Sds;
- l'approvazione degli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali.
- **Nomina della consulta del terzo settore**

Art. 13 - Validità delle sedute e deliberazioni della Giunta

1. La Giunta non può deliberare validamente se non sia presente un numero di almeno 5 membri e tale da rappresentare la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione assegnate, in base a quanto stabilito dalla Convenzione.
2. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quelle concernenti gli atti fondamentali individuati dall'art. 10 della convenzione, per le quali è richiesta una maggioranza corrispondente al 60% delle quote di partecipazione di cui all'articolo 9 della Convenzione, ed il voto favorevole di almeno 5 membri.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; ad esse interviene il Direttore tecnico, senza diritto di voto.
4. Il Presidente può invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti, anche estranei alla Sds, per l'esame di particolari specifiche materie o questioni.
5. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Segretario della Sds e dal Presidente della Giunta.
6. Le deliberazioni della Giunta sono immediatamente esecutive, vengono affisse all'Albo Pretorio della Sds per dieci giorni e sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate da apposito regolamento.

CAPO IV - IL PRESIDENTE

Art. 14 - Presidente

1. La Giunta nomina il Presidente fra i rappresentanti dei Comuni.
2. Il Presidente della Giunta può essere revocato con le stesse modalità previste per la sua elezione.
3. Il Presidente convoca e presiede la Giunta, propone gli argomenti all'ordine del giorno.
4. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito da un membro della Giunta da lui delegato.

Art. 15 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente della SdS esercita le seguenti attribuzioni:
 - ha la rappresentanza generale della Sds;
 - convoca e presiede la Giunta, stabilisce l'ordine del giorno, sottoscrive le deliberazioni adottate dalla Giunta vigilando sulla loro esecuzione;

- firma, unitamente al Segretario, i verbali di Deliberazione della Giunta;
 - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici della Sds e all'esecuzione degli atti, promuovendo, ove occorra, indagini e verifiche;
 - compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dalla convenzione, dai regolamenti o da deliberazioni della Giunta;
 - intrattiene rapporti di consultazione periodica con le rappresentanze dei medici convenzionati, con le organizzazioni sindacali e con gli altri organismi rappresentativi dei soggetti coinvolti nel settore socio-sanitario.
2. Il Presidente assicura il collegamento tra la Giunta ed il Direttore Tecnico, coordina l'attività di indirizzo, programmazione e governo con quella di gestione garantendo l'unità delle attività della Sds.

TITOLO III

ORGANI GESTIONALI E TECNOSTRUTTURA

Art. 16 - Direttore Tecnico

1. Il Direttore tecnico della Sds è nominato con atto della Giunta, anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previo accertamento del possesso di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza manageriale nel settore.
2. Il Direttore deve essere in possesso di titolo di laurea, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali presso organismi ed enti pubblici o privati o aziende e strutture pubbliche o private, ovvero deve avere ricoperto per almeno un biennio incarichi di responsabilità di zona o responsabile di distretto presso un'azienda unità sanitaria locale.
3. Il Direttore tecnico è l'organo che sovrintende e coordina l'attività di gestione; egli svolge le proprie funzioni con autonomia e responsabilità manageriale per il raggiungimento dei risultati assegnati. Al Direttore tecnico rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti della Sds.
4. Il Regolamento di organizzazione disciplina funzioni, durata massima del rapporto, modalità di revoca, di valutazione dei risultati e quant'altro non disciplinato dalle leggi, dallo Statuto e dalla Convenzione.
5. Il trattamento economico del direttore incaricato è determinato dalla Giunta con riferimento ai vigenti contratti.

Art. 17 - Attribuzioni del Direttore Tecnico

1. Il Direttore tecnico svolge le funzioni sulla base degli indirizzi per la gestione espressi dalla Giunta, per il perseguimento dei fini della Sds.
2. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Organo di governo.
3. Il Direttore della Sds è titolare delle funzioni direzionali attribuite dalla normativa vigente al responsabile di Zona-distretto ed ai dirigenti comunali competenti in materia, per quanto riguarda le competenze di coordinamento, elaborazione di piani, programmi e indirizzi operativi, controllo, negoziazione e autorizzazione dei budget delle strutture organizzative, responsabilità della attuazione dei provvedimenti assunti dalla Sds.
4. Il Direttore tecnico opera assicurando il raggiungimento degli obiettivi del Piano integrato di Salute, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse consortili.
5. Il direttore tecnico adotta tutti gli atti gestionali di natura finanziaria, tecnica e amministrativa che impegnano la Sds verso l'esterno e dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione

delle risorse umane e strumentali e di controllo. Ha rappresentanza legale della Sds; assume le funzioni di datore di lavoro ai sensi della L. 626/94.

6. Allo stesso compete, in particolare:
 - predisporre la proposta di Piano Integrato di Salute nonchè le altre proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione della Giunta;
 - istruire e sottoporre alla Giunta la proposta di bilancio annuale e pluriennale e del conto consuntivo;
 - vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni della Giunta;
 - presiedere le commissioni di gara e di concorso, con possibilità di delegare tali funzioni a dirigenti della Sds, secondo le norme vigenti;
 - stipulare i contratti e le convenzioni, con possibilità di delegare tali funzioni a dirigenti, secondo le norme vigenti;
7. Al Direttore spetta inoltre:
 - sovrintendere e coordinare le funzioni dei dirigenti, con poteri di avocazione a sé degli atti in caso di loro inerzia;
 - organizzare funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
 - adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi della Sds;
8. Il Direttore tecnico esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge dallo statuto e dai regolamenti, nonchè quelle conferitegli dalla Giunta.

Art. 18 - Staff di direzione

1. Il Direttore, per lo svolgimento dei propri compiti, è coadiuvato da uno staff di direzione che, con riferimento all'attività della Sds, assicura il collegamento tra le strutture della Sds e le strutture interessate degli enti aderenti. La composizione e le funzioni dello staff verranno determinate dal regolamento di organizzazione della Sds.

Art. 19 - Segretario

1. Le funzioni di Segretario della Giunta sono attribuite ad un dirigente di uno degli Enti consorziati.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e ne redige i verbali, cura la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta e la trasmissione degli elenchi delle stesse agli Enti consorziati.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti della Giunta e del Presidente; esercita, inoltre, ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonchè quelle conferitegli dalla Giunta e dal Presidente.
4. Gli atti pubblici negoziali nei quali la Sds figura come parte sono stipulati dal Segretario.

TITOLO IV

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 20 - Principi

1. Per la gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonchè per il regime fiscale, si applicano le norme previste per le Aziende speciali.

2. L'esercizio economico coincide con l'anno solare.
3. La gestione della Sds si ispira a criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di garantire almeno il mantenimento del livello dei servizi e il pareggio di bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.
4. Al fine di conseguire il pareggio di bilancio, la Sds opera secondo i principi di controllo di gestione e della spesa intervenendo tempestivamente, in corso d'anno, o sul versante del contenimento dei costi o sul reperimento di risorse aggiuntive di carattere straordinario.
5. Nel caso si verifichi una perdita di esercizio, la Sds deve adottare tutti i provvedimenti necessari per ricondurre in equilibrio la gestione nell'esercizio immediatamente successivo, a pena di scioglimento.
6. La Sds esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
7. Il Regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, la gestione finanziaria economica e patrimoniale della Sds, la revisione economico-finanziaria, il controllo di gestione, il servizio di tesoreria e il servizio di economato.

Art. 21 - Entrate

1. Le entrate della Sds sono costituite da:
 - trasferimenti degli enti consorziati, in relazione alle funzioni e ai servizi attribuiti al consorzio, al netto delle funzioni e dei servizi rimasti di competenza degli enti associati;
 - eventuali contributi degli enti consorziati, dello Stato, della Regione e di altri Enti;
 - rendite patrimoniali;
 - accensione di prestiti;
 - prestazioni a nome e per conto terzi;
 - quote di partecipazione degli utenti;
 - altri proventi o erogazioni, previsti dalla legge, disposti a qualsiasi titolo a favore della Sds.
2. I beni della Sds sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. La Sds, inoltre, è consegnatario dei beni di proprietà degli enti consorziati o di altri enti di cui ha normale uso, come previsto dalla Convenzione.

Art. 22 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Sds è costituito:
 - da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
 - da attività finanziarie immobilizzate;
 - da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

Art. 23 - Programmazione

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dalla Sds trovano adeguato sviluppo nel Piano Integrato di Salute e nel bilancio pluriennale, strumenti di programmazione generale.
2. Il Piano Integrato di Salute, redatto per programmi, definisce i programmi di spesa, le priorità, le finalità da perseguire, gli obiettivi di salute e gestionali che la Sds intende conseguire nel triennio. In esso sono evidenziati tutti i mezzi finanziari di entrata sia di carattere ordinario che straordinario.

3. La proposta di Piano Integrato di Salute e di bilancio pluriennale e annuale sono predisposti dal Direttore Tecnico e approvati dalla Giunta, entro il termine previsto dalla legge, previo parere dell'organo di revisione.

Art. 24 - Bilancio pluriennale e annuale

1. Il bilancio pluriennale, adottato in coerenza con il Piano Integrato di Salute, ha durata pari al bilancio pluriennale della regione. Tale documento comprende, per ciascun esercizio, il quadro dei messi finanziari che si prevede di destinare sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per quest'ultime, delle fonti di finanziamento.
2. Il Bilancio annuale contiene le previsioni di competenza relative al primo esercizio del periodo cui si riferiscono il Bilancio pluriennale e il Piano Integrato di Salute.

Art. 25 - Controllo di gestione

1. La Sds utilizza strumenti e procedure idonee a garantire, con cadenza trimestrale, un controllo dell'equilibrio economico di gestione e dei procedimenti produttivi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici della gestione, per verificarne la qualità e la quantità.

Art. 26 - Risultati della gestione

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene presentato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità della Sds, dal Direttore Tecnico alla Giunta e approvato, entro il termine previsto dalla legge, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
2. Contestualmente al rendiconto, la Giunta approva la relazione socio-sanitaria annuale, in base a quanto stabilito dal Piano Sanitario regionale.

Art. 27 - Collegio dei revisori

1. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Sds è esercitata da un collegio di tre revisori, di cui uno con funzioni di Presidente, nominato dalla Giunta con le modalità previste dalla Convenzione.
2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. L'attività dei revisori è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità della Sds.
4. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina le cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza dei revisori, nonché le modalità di nomina, revoca e di decadenza dei medesimi, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
5. Nell'esercizio delle funzioni, il Collegio dei revisori può accedere agli atti e ai documenti della Sds e degli Enti consorziati connessi alla sfera delle sue competenze, e presentare relazioni e documenti alla Giunta.
6. Il collegio, può, altresì, essere invitato ad assistere alle sedute della Giunta.
7. Il compenso dei membri del Collegio è determinato dalla Giunta all'atto della nomina.

Art. 28 - Attività contrattuale

1. Un apposito regolamento disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore vigenti.

Art. 29 - Convenzioni

1. La Sds può svolgere la propria attività – previa stipula di apposite convenzioni – anche in favore di altri enti locali e di altri soggetti pubblici non aderenti alla Sds.
2. La Sds, altresì, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati accreditati, con soggetti pubblici e privati accreditati per l'acquisizione di prestazioni, di carattere sociale e sanitario rientranti nelle proprie finalità.
3. In relazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma IV dello Statuto, la Sds potrà avvalersi, tramite opportune convenzioni, del supporto di tutti gli enti pubblici, di programmazione o tecnici, che siano utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
4. La Sds, per l'espletamento di servizi determinati, promuove forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni, con le organizzazioni del volontariato, del privato sociale e del terzo settore.

Art. 30 - Servizio di tesoreria

1. La Sds ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato, previo espletamento di gara a evidenza pubblica, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività bancaria operante nel Comune di
3. La disciplina del servizio di tesoreria è dettata dal regolamento di contabilità della Sds.

TITOLO V

TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

Art. 31 - Trasparenza e pubblicità degli atti

1. La Sds informa la propria attività al principio di trasparenza; a tal fine gli atti degli organi dell'ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, nella sede della Sds, per favorirne la diffusione e la conoscenza e per garantire l'imparzialità della gestione.
2. Nella sede della Sds sono riservati idonei spazi per la collocazione dell'Albo Pretorio, ove vengono pubblicati gli atti degli organi dell'ente.
3. I regolamenti della Sds devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità: essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
4. La Sds, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

Art. 32 - Accesso agli atti - Privacy

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, può accedere agli atti e ai documenti amministrativi della Sds e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.
2. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi della Sds e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'ente.
3. Il regolamento di cui al comma precedente ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e i tempi di ciascun tipo di procedimento. Il regolamento disciplina, altresì, tutte le modalità di intervento fissando i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'ente deve pronunciarsi, nonchè il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

Art. 33 - Ufficio Relazioni con il Pubblico

1. La Sds istituisce un proprio ufficio per le relazioni con il pubblico con il compito di facilitare la conoscenza a tutti gli interessati e la pubblicizzazione dei servizi erogati in modo diretto e indiretto.
2. L'ufficio ha il compito di assicurare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti e di riceverne i reclami. Fornisce, altresì, chiarimenti sull'iter dei singoli procedimenti individuando i comunicando il nominativo del responsabile e quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.
3. Nella fase transitoria di avvio dell'attività e previa adeguata informazione all'utenza la Sds si avvale degli uffici relazioni con il pubblico degli enti aderenti i quali concorderanno tra di loro procedure omogenee di relazioni.

Art. 34 - Partecipazione

1. In applicazione dei principi del Piano Sanitario Regionale, la Sds promuove la massima partecipazione dei cittadini e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel proprio territorio e coinvolti, a vario titolo, nel campo dell'assistenza socio-sanitaria.
2. Al tal fine, la Sds instaura costanti rapporti di collaborazione con gli organismi rappresentativi dell'utenza e dei cittadini coinvolti nel settore socio-sanitario, attraverso forme di consultazione periodica e programmata da definirsi in un apposito protocollo d'intesa.
3. Le organizzazioni del volontariato e del terzo settore che sono presenti in maniera rilevante nel territorio e operano in campo sociale e sanitario sono rappresentate in una apposita Consulta del terzo settore.
4. La Consulta partecipa alla costruzione del Piano Integrato di Salute nell'ambito delle direttive dell'organo di governo: essa è chiamata a fornire parere o proposte prima dell'approvazione del PIS.
5. La partecipazione alla costruzione del PIS non comporta nè esclude il coinvolgimento nel PIS stesso in qualità di erogatori di prestazioni/servizi, in quanto questa è condizionata ad una valutazione indipendente di qualità, efficacia ed efficienza.
6. Nella costituzione della Consulta deve essere garantita la più ampia partecipazione delle associazioni e istituzioni operanti nel territorio.
7. E' costituito un Comitato di partecipazione, composto da membri nominati dall'Organo di governo della Sds tra i rappresentanti della comunità locale, espressione di soggetti della società che rappresentano l'utenza che usufruisce dei servizi, nonchè le espressioni dell'associazionismo di tutela e "advocacy" purchè non siano erogatori di prestazioni.

8. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente che ha il compito di convocare le riunioni del Comitato
9. I compiti del Comitato di partecipazione sono:
 - elabora e presenta all'Organo di governo proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e governo generale di sua competenza;
 - esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell'utenza, sull'efficacia della informazioni fornite agli utenti, sul grado di integrazione socio-sanitaria dei servizi resi e su ogni altra tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini ed alla loro dignità. In tale ambito esprime parere obbligatorio sia sulla bozza di PIS che sullo schema di relazione annuale della Sds predisposti dal Direttore. Detti pareri potranno anche contenere indicazioni e proposte di integrazione e modifica di tali documenti, nonché la proposta di specifici progetti. L'Organo di governo, qualora si discosti dal parere espresso dal Comitato di partecipazione, deve darne idonea motivazione nell'atto di approvazione;
 - accede ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività, che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali della zona-distretto interessata dalla sperimentazione e, su tali elementi può richiedere specifiche analisi e approfondimenti al Direttore della Sds;
 - redige, anche formulando specifiche osservazioni e proposte, un proprio rapporto annuale sulla effettiva attuazione del PIS e sullo stato dei servizi locali, che trasmette agli organi di amministrazione della Sds, alle istituzioni coinvolte, alle organizzazioni sindacali.

Art. 35 - Carta dei servizi

1. A tutela degli utenti, la Sds adotta la Carta dei servizi, contestualmente ai singoli regolamenti sul funzionamento dei servizi erogati, nel rispetto dei principi di uguaglianza, universalità, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela dei diritti degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia.
2. La carta dei servizi, redatta in conformità alle disposizioni di legge, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione dei servizi e i principali fattori di qualità degli stessi, definendone gli standards minimi di appropriatezza. Prevede gli strumenti di partecipazione dei cittadini alle prestazioni dei servizi, i meccanismi di tutela e le procedure di reclamo; assicura la piena informazione degli utenti.
3. Gli enti consorziati esercitano stabilmente una funzione di verifica sulle modalità, sulla qualità e sull'efficienza dei servizi erogati.
4. La Carta viene sottoposta a verifiche annuali ed eventuali rafforzamenti delle garanzie.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 37 - Successione e disciplina transitoria

1. In base a quanto stabilito nell'art. 1, comma 3, della Convenzione, nella sperimentazione l'attività della Sds riguarderà esclusivamente le funzioni di governo del sistema sociale e sanitario e di orientamento della domanda. La Sds, pertanto, con la sottoscrizione della Convenzione, subentra, con le modalità ivi previste all'art. 4, comma 3, ai Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia e all'Azienda Sanitaria di Firenze nelle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio assistenziali, sociosanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base di loro competenza nel territorio corrispondente alla zona socio-sanitaria dei Comuni della Zona Nord Ovest.
2. Durante la fase di sperimentazione, in deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la Sds si avvale del Responsabile di Zona per l'esercizio delle funzioni gestionali di cui lo stesso è titolare ai sensi dell'art. 55 della L.R.T N. 22/2000. In tale fase il Direttore Tecnico, si rapporta con un Collegio dei Direttori (Comune/ASL) per concordare le strategie generali di organizzazione e attuazione dei programmi, la cui gestione resta in capo alle rispettive amministrazioni, così come il personale che resta inquadrato con le qualifiche possedute nei ruoli dei rispettivi enti di appartenenza.
3. Il periodo di sperimentazione, indirizzato alla lettura dei bisogni di salute, alla programmazione e al controllo, verrà sottoposto ad un periodico, congiunto monitoraggio e valutazione, con le organizzazioni sindacali confederali e i soggetti abilitati alla contrattazione, per assicurare al percorso la condivisione opportuna e necessaria, per quanto riguarda eventuali innovazioni organizzative.
4. In via transitoria, nella fase della sperimentazione, la Sds si avvale, con le modalità previste nella Convenzione, del personale messo a disposizione dai Comuni della Zona Nord Ovest e dall'Azienda Sanitaria di Firenze, già addetto all'esercizio delle funzioni e dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari trasferiti allo stesso. Il Direttore Tecnico si avvale, in tale fase, del Collegio dei Direttori, costituito dal Responsabile di Zona, dal Direttore della Struttura Tecnico Amministrativa e Direzionale di Zona, un dirigente di comune per ciascuna ambito territoriale di appartenenza dei Distretti della Zona Nord Ovest.
5. Alla Sds viene conferito in uso tutto il materiale, le attrezzature, i beni mobili e immobili degli enti consorziati relativi alle attività e ai servizi trasferiti, secondo i verbali di consistenza allegati alla Convenzione.
6. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti consortili previsti nel presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i regolamenti dei Comuni di cui al precedente punto 2 e dell'Azienda Sanitaria di Firenze relativi alle attività e ai servizi trasferiti.

Art. 38 -Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore dalla data della stipula della Convenzione. Dalla stessa data la Sds acquista ad ogni effetto la piena personalità giuridica.